

Requisiti dei concessionari.

•Circolare DCSTR/7/1/57270 DEL 30.12.1975.

A seguito delle precedenti circolari, si partecipa che sono stati stabiliti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dagli aspiranti alle concessioni di cui all'art.334 del Codice P.T. Alla stregua di quanto sopra i requisiti di cui trattasi sono quelli della cittadinanza italiana, dell'età non inferiore ad anni 14 e della buona condotta morale e civile.

E' stato peraltro stabilito, in conformità con la normativa in vigore per la concessione di stazioni di radioamatore, che: *"La concessione non può essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con l'abuso dell'esercizio della concessione ancorché sia intervenuta sentenza e della buona condotta morale e civile.*

E' stato peraltro stabilito, in conformità con la normativa in vigore per la concessione di stazioni di radioamatore, che: *"La concessione non può essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con l'abuso dell'esercizio della concessione ancorché sia intervenuta sentenza di riabilitazione. La concessione non sarà accordata inoltre a chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi sia stato sottoposto a sorveglianza speciale per pubblica sicurezza, a colui al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finché durino gli effetti dei relativi provvedimenti. La concessione potrà essere negata quando ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, l'Amministrazione ritenga che l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso degli apparati".*

Premesso quanto sopra, gli Ispettorati Territoriali dovranno per le nuove domande di concessione, provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta (come previsto dalla L. 4 gennaio 1968, n.15 - G.U. n.23 del 27 gennaio 1968) previa richiesta del relativo certificato del Comune di residenza dell'interessato, nonché alla richiesta, alla Procura della Repubblica del luogo di nascita dell'interessato medesimo, del certificato penale ai fini dell'accertamento dell'assenza delle cause ostative sopra elencate. Il possesso del requisito della cittadinanza italiana per i richiedenti contemplati nel 3° capoverso del citato art.334 del Codice P.T.

Per quanto riguarda le concessioni già rilasciate, dovranno essere richiesti, di ufficio, i predetti certificati e, qualora per qualcuna di esse dovessero ricorrere gli estremi, dovrà essere pronunciata la decadenza della concessione stessa.

• **Circolare n.27645 del 7/8/98** - Oggetto: installazione ed esercizio a bordo di autoveicoli delle apparecchiature Infodrive System della Net Company.

Si fa riferimento ai precedenti concernenti l'oggetto e sull'argomento si ritiene di formulare le seguenti precisazioni.

L'art. 403 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce che i titolari di concessioni rilasciate ai sensi del medesimo decreto presidenziale non sono tenuti a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ed alle articolazioni del ministero la detenzione degli apparecchi radiotrasmettenti oggetto della concessione stessa.

La norma, per quanto riguarda gli apparati contemplati dall'art. 334 del ripetuto decreto, dopo la pronuncia della sentenza n. 1030/88 della Corte costituzionale che ha mutato la qualificazione giuridica del provvedimento necessario per l'esercizio di tali apparati da concessione in autorizzazione, va letta nel senso che non sono tenuti alla denuncia di detenzione anche i titolari di quel tipo di autorizzazione.

Pertanto, l'intervenuta denuncia di inizio di esercizio dell'apparato oggetto della presente effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cui consegue una autorizzazione per legge, esime i detentori dell'apparato stesso dall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 403 di cui sopra è detto.

Con l'occasione, si ritiene di confermare che la denuncia di inizio di attività non è soggetta ad autentica di firma anche quando la denuncia stessa non è resa di fronte al soggetto destinato a riceverla.

Ciò in relazione alle recenti disposizioni sullo snellimento della attività amministrativa (legge 15 maggio 1997, n. 127) e soprattutto alla circostanza che la denuncia non è fonte di amministrazione attiva.

Si ravvisa l'opportunità che l'orientamento espresso con la presente venga comunicato ai coesistenti organi della specialità di polizia interessata alla tutela delle telecomunicazioni.

Il Direttore generale
 f.to Micciarelli

